

proposta di legge n. 180

a iniziativa dei Consiglieri

CAPPONI, BADIALI, MAMMOLI, BINCI, FAVIA, RICCI, GIANNINI,
CESARONI, SANTORI, ORTENZI, LIPPI, PISTARELLI

presentata in data 25 luglio 2007

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2004, N. 7
“DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 12 GIUGNO 2007, N. 6

Signori Consiglieri,

la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 così come modificata dalla successiva l.r. 12 giugno 2007, n. 6 disciplina, in attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea, le procedure per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale.

La predetta legge prevede, tra l'altro, l'assoggettamento alla procedura di VIA per i progetti di cui all'allegato B2 della legge, con le modalità e alle condizioni stabilite dagli articoli 2 e 3 della stessa.

In particolare il punto 6), lettera n decies), prevede l'assoggettamento alla procedura di VIA per gli impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, ad esclusione di quelli la cui superficie occupata a terra sia pari o inferiore a 5.000 metri quadrati, a condizione che non si determinino impatti cumulativi deri-

vanti da più richieste che comportino, nel loro complesso, il superamento di detta superficie.

La superficie occupata a terra di 5.000 metri quadrati non consente, come evidenziato dagli studi tecnici, la produzione di energia di almeno 1 MW di potenza, dimensione quest'ultima considerata invece ottimale e sostenibile dal Piano energetico ambientale regionale (PEAR), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 16 febbraio 2005, n. 175.

La presente proposta di legge, che si compone di un solo articolo, risponde pertanto all'esigenza di specificare, al fine di evitare equivoci interpretativi e che possono determinare la problematica sopra evidenziata, che il limite della superficie di 5.000 metri quadrati, per gli impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, si riferisca a quella occupata dai pannelli e, quindi, alla sola superficie radiante.

Art. 1

*(Modifica all'allegato B2 della l.r. 7/2004
così come modificato dalla l.r. 6/2007)*

1. Alla lettera a) della lettera n decies) del numero 6) della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), introdotta dal comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 le parole "la cui superficie occupata a terra sia pari o inferiore a 5.000 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti "la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5.000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante".